

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2494/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 2495/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
* Regolamento (CEE) n. 2496/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, relativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano .....	5
* Regolamento (CEE) n. 2497/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili .....	7
Regolamento (CEE) n. 2498/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in Sardegna .....	10
Regolamento (CEE) n. 2499/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	12
Regolamento (CEE) n. 2500/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	16
Regolamento (CEE) n. 2501/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	18
Regolamento (CEE) n. 2502/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2213/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	22
Regolamento (CEE) n. 2503/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2504/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso .....	25
Regolamento (CEE) n. 2505/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	26
Regolamento (CEE) n. 2506/89 della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89 .....	29

---

**Rettifiche**

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 1656/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini) (GU n. L 167 del 16. 6. 1989) .....	30
--	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2494/89 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1989

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	136,81
0712 90 19	34,31	136,81
1001 10 10	15,88	147,48 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	15,88	147,48 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	15,20	100,22
1001 90 99	15,20	100,22
1002 00 00	42,96	110,84 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	33,63	104,55
1003 00 90	33,63	104,55
1004 00 10	25,03	90,50
1004 00 90	25,03	90,50
1005 10 90	34,31	136,81 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	34,31	136,81 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	52,35	139,17 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	33,63	0,00
1008 20 00	33,63	23,68 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	33,63	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	33,63	0,00
1101 00 00	34,43	153,46
1102 10 00	73,29	168,32
1103 11 10	38,99	242,97
1103 11 90	37,03	165,58

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2495/89 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,80	0,80	0,80
1001 10 90	0	0,80	0,80	0,80
1001 90 91	0	1,58	1,58	1,58
1001 90 99	0	1,58	1,58	1,58
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0,41
1003 00 90	0	0	0	0,41
1004 00 10	0	8,28	8,28	8,28
1004 00 90	0	8,28	8,28	8,28
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	41,90
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,20	2,20	2,20

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	2,81	2,81	2,81	2,81
1107 10 19	0	2,10	2,10	2,10	2,10
1107 10 91	0	0	0	0,73	0,73
1107 10 99	0	0	0	0,55	0,55
1107 20 00	0	0	0	0,64	0,64

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/89 DELLA COMMISSIONE**

del 2 agosto 1989

**relativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21,

visto il parere del comitato della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di faune selvatiche minacciate di estinzione,

considerando che, nonostante il sistema di quote istituito dalle parti contraenti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, il commercio dell'avorio si svolge per lo più al di fuori di questo sistema e la caccia di frodo agli elefanti continua ad un ritmo intollerabile;

considerando che alcuni paesi produttori di avorio non sono attualmente in grado di esercitare un controllo adeguato sulla caccia agli elefanti e sul numero di zanne immesse sul mercato mondiale;

considerando che i paesi di transito e i paesi destinatari dell'avorio non sono attualmente in grado di garantire che tutto l'avorio in commercio sia di provenienza lecita;

considerando che numerose parti contraenti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ed in particolare molti tra i principali paesi di origine dell'elefante africano hanno proposto di trasferire questa specie dall'appendice II all'appendice I della convenzione;

considerando che se questa proposta fosse adottata dalla prossima conferenza delle parti contraenti della conven-

zione, prevista per l'ottobre 1989, porrebbe fine al commercio internazionale dell'avorio e degli altri prodotti ricavati dall'elefante a decorrere dal gennaio 1990;

considerando che i cacciatori di frodo ed i commercianti senza scrupoli approfitteranno, secondo tutte le previsioni, della situazione attuale fino alla data in cui l'inclusione dell'elefante africano nell'appendice I entra in vigore, per acquistare quanto più avorio possibile, portando così la caccia di frodo a livelli mai raggiunti sinora;

considerando che, per evitare il previsto aggravamento del fenomeno della caccia di frodo, i paesi di transito ed i paesi destinatari dovrebbero immediatamente proibire, tutte le importazioni di avorio ottenuto dall'elefante africano;

considerando che le importazioni nella Comunità di avorio ottenuto dall'elefante africano sono attualmente in contrasto con il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3626/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È vietato concedere licenze per l'importazione di avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano (*Loxodonta africana*).

2. In deroga al paragrafo 1 le licenze di importazione possono essere concesse nei casi previsti in allegato. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni licenza rilasciata ai sensi di detta disposizione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Carlo RIPA DI MEANA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 24.

*ALLEGATO*

1. Le licenze d'importazione possono essere rilasciate per :
  - a) strumenti musicali costituiti in parte di avorio, la cui riesportazione dalla Comunità è comprovata,
  - b) oggetti di antiquariato,
  - c) trofei di caccia, qualora la licenza di caccia sia stata rilasciata per contribuire alla sopravvivenza della popolazione in questione (la Commissione determinerà, secondo la procedura definita all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, i paesi di origine per i quali il criterio si applicherà),
  - d) articoli domestici ed effetti personali (NB: i souvenir turistici non verranno esentati dal divieto d'importazione). È necessario presentare la licenza di esportazione rilasciata dal paese d'origine qualora quest'ultimo prescriva tale documento per l'esportazione dell'avorio lavorato.
2. È possibile dar seguito alle richieste di licenze d'importazione e concedere tali licenze qualora :
  - a) la presentazione delle richieste, o
  - b) il contratto o l'ordinativo che ha dato luogo al pagamento o alla spedizione della mercesiano antecedenti alla data alla quale lo Stato membro ha sospeso il rilascio delle licenze d'importazione, e comunque antecedenti al 4 luglio 1989. In questi casi il termine ultimo di validità delle licenze d'importazione sarà il 31 dicembre 1989.
3. Le autorità competenti informano la Commissione entro il 30 settembre 1989 e il 31 dicembre 1989 delle deroghe concesse al divieto d'importazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2497/89 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1989

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Jean DONDELINGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	29,24	1 267	235,33	60,55	205,58	5 236	22,65	43 949	68,29	19,77
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	32,34	1 404	260,78	67,10	226,78	5 787	25,13	48 286	75,66	21,86
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	14,45	627	116,53	29,99	101,34	2 586	11,23	21 578	33,81	9,77
1.40	0703 20 00	Agli	164,08	7 124	1 322,85	340,42	1 150,38	29 356	127,51	244 943	383,82	110,91
1.50	ex 0703 90 00	Porri	33,95	1 484	275,54	70,85	241,09	5 907	26,53	51 655	79,99	21,70
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	38,06	1 659	308,56	79,12	269,72	6 651	29,67	58 324	89,33	24,62
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	179,13	7 763	1 443,52	370,98	1 259,69	31 905	139,00	269 241	417,77	121,07
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	64,47	2 795	518,82	133,51	453,22	11 544	49,93	96 891	150,55	43,58
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	45,29	1 966	365,15	93,96	317,54	8 103	35,19	67 613	105,94	30,61
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	35,98	1 568	291,05	74,89	252,83	6 361	28,07	54 951	84,47	23,52
1.130	ex 0706 10 00	Carote	20,01	867	161,28	41,45	140,74	3 564	15,53	30 082	46,67	13,52
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	106,60	4 645	864,46	221,94	751,52	18 854	82,98	161 745	250,18	69,62
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	30,79	1 333	247,80	63,67	216,23	5 486	23,94	46 071	71,77	21,04
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	236,46	10 238	1 902,64	488,93	1 660,24	42 122	183,84	353 735	551,08	161,60
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	43,93	1 907	354,23	91,16	308,05	7 861	34,14	65 591	102,78	29,70
1.180	ex 0708 90 00	Fave	31,11	1 355	251,99	64,78	218,65	5 512	24,26	47 309	73,04	20,38
1.190	0709 10 00	Carciofi	27,71	1 201	223,34	57,40	194,90	4 936	21,50	41 657	64,63	18,73
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	558,59	24 253	4 503,41	1 158,91	3 916,28	99 937	434,11	833 865	1 306,65	377,57
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	416,48	18 032	3 351,18	861,16	2 924,23	74 190	323,80	623 043	970,64	284,64
1.210	0709 30 00	Melanzane	58,30	2 531	470,03	120,96	408,75	10 430	45,30	87 033	136,37	39,40
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbuacce e sedani a coste	77,08	3 352	622,48	160,10	542,19	13 843	60,04	115 188	180,59	51,48
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	700,33	30 407	5 646,06	1 452,96	4 909,95	125 294	544,25	1 045 440	1 638,18	473,38
1.240	0709 60 10	Peperoni	57,51	2 497	463,65	119,31	403,20	10 289	44,69	85 851	134,52	38,87
1.250	0709 90 50	Finocchi	22,39	976	182,01	46,65	157,86	3 933	17,46	34 299	52,61	14,50
1.260	0709 90 70	Zucchine	50,85	2 204	409,24	105,31	357,49	9 106	39,38	76 426	118,75	34,37
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	110,57	4 800	891,44	229,40	775,22	19 782	85,93	165 062	258,64	74,74
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	71,58	3 124	577,39	149,21	508,93	12 383	55,77	109 540	168,40	45,76
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	24,06	1 044	194,02	49,93	168,73	4 305	18,70	35 926	56,29	16,26
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	48,77	2 117	393,21	101,19	341,94	8 725	37,90	72 808	114,08	32,96
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	115,84	5 029	933,94	240,34	812,18	20 725	90,02	172 932	270,98	78,30
2.50	ex 0804 50 00	Guaiaive e manghi, freschi	125,57	5 452	1 012,42	260,53	880,42	22 467	97,59	187 463	293,75	84,88
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	30,08	1 308	242,96	62,49	211,62	5 403	23,43	44 959	70,48	20,09

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	48,63	2 111	392,13	100,91	341,00	8 701	37,80	72 608	113,77	32,87
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	32,89	1 428	265,16	68,23	230,59	5 884	25,56	49 098	76,93	22,23
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	64,11	2 788	517,76	133,17	450,98	11 514	49,94	95 810	150,21	42,81
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	53,53	2 324	431,63	111,07	375,35	9 578	41,60	79 922	125,23	36,18
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	101,79	4 436	825,47	211,93	717,63	18 004	79,24	154 451	238,90	66,49
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	61,41	2 666	495,16	127,42	430,60	10 988	47,73	91 685	143,67	41,51
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	51,85	2 251	418,01	107,57	363,51	9 276	40,29	77 401	121,28	35,04
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	135,79	5 895	1 094,76	281,72	952,02	24 294	105,53	202 708	317,64	91,78
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	47,29	2 053	381,27	98,11	331,56	8 460	36,75	70 597	110,62	31,96
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	67,53	2 932	544,47	140,11	473,48	12 082	52,48	100 815	157,97	45,65
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	64,04	2 780	516,33	132,87	449,02	11 458	49,77	95 606	149,81	43,29
2.110	0807 10 10	Cocomeri	17,48	759	140,99	36,28	122,61	3 128	13,59	26 106	40,90	11,82
2.120		Meloni:										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	37,03	1 608	298,58	76,83	259,65	6 625	28,78	55 286	86,63	25,03
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	59,14	2 568	476,82	122,70	414,65	10 581	45,96	88 290	138,34	39,97
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	52,61	2 284	424,14	109,14	368,84	9 412	40,88	78 535	123,06	35,56
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	40,17	1 744	323,90	83,35	281,67	7 187	31,22	59 974	93,97	27,15
2.150	0809 10 00	Albicocche	60,04	2 607	484,09	124,57	420,97	10 742	46,66	89 635	140,45	40,58
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	135,01	5 861	1 088,44	280,10	946,54	24 154	104,92	201 540	315,80	91,25
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	29,14	1 265	234,94	60,46	204,31	5 213	22,64	43 503	68,16	19,69
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	68,11	2 962	550,06	141,48	479,11	12 232	53,05	101 787	159,58	45,49
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	66,23	2 875	534,00	137,42	464,38	11 850	51,47	98 877	154,93	44,77
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	118,75	5 141	955,54	245,54	833,80	21 154	92,32	177 651	276,76	81,16
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	154,65	6 714	1 246,82	320,85	1 084,26	27 668	120,18	230 864	361,76	104,53
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	210,82	9 153	1 699,69	437,40	1 478,09	37 718	163,84	314 720	493,16	142,50
2.230	ex 0810 90 90	Melegrane	64,94	2 834	523,88	135,38	461,76	11 235	50,60	99 388	152,79	41,52
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	311,41	13 539	2 517,54	646,42	2 193,76	55 447	241,79	469 011	728,32	207,24
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	467,67	20 305	3 770,39	970,28	3 278,82	83 670	363,45	698 136	1 093,96	316,12

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2498/89 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1989

**che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in Sardegna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 195/89<sup>(4)</sup>, stipula che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(6)</sup>, prevede, all'articolo 4, la possibilità di limitare la gara ad utilizzazioni e/o destinazioni prestabilite;

considerando che, nella situazione attuale del mercato, caratterizzata da una penuria di frumento duro in Sardegna, è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato di 40 000 t di frumento duro detenuti dall'organismo d'intervento italiano, ai fini della loro trasformazione in Sardegna;

considerando, inoltre, che per il controllo della destinazione è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della situazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1780/89<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano procede ad una gara permanente per la messa in vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento duro ai fini della loro trasformazione in Sardegna.

*Articolo 2*

1. I concorrenti si impegnano a trasformare in Sardegna i prodotti per i quali siano dichiarati aggiudicatari entro e non oltre il 30 giugno 1990, salvo forza maggiore.

2. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 ECU per tonnellata presso l'organismo di intervento italiano allo scopo di assicurare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. La cauzione deve essere costituita entro i due giorni lavorativi che seguono il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione.

*Articolo 3*

1. Gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 si considerano esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(9)</sup>. Essi si considerano ottemperati:

— se e quando è adottata la prova della trasformazione in Sardegna,

— se e quando è adottata la prova che il prodotto è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione.

2. Le condizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

*Articolo 4*

1. Il termine per la presentazione delle offerte relative alla prima gara parziale scade il 31 agosto 1989.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 ottobre 1989.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano:

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Via Palestro 81  
I — 00100 Roma  
(telex 620 331 ; tel.: 47 49 91).

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana succes-

siva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2499/89 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1989

**relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato alla Repubblica araba d'Egitto 3 300 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

## PARTITE A — B — C — D

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II — Decisione della Commissione del 14. 7. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Repubblica araba d'Egitto.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Ambassade de la République arabe d'Égypte, section commerciale, avenue Louise 522, B-1050 Bruxelles (tel. 02-647 32 27, telex 64809 COMRAU B).
5. **Luogo e paese di destinazione**: Repubblica araba d'Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare (3)**: latte scremato in polvere « low-heat ».
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7)**: vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3, I.1.A.1 e I.1.A.2.
8. **Quantitativo globale**: 3 300 t.
9. **Numero dei lotti**: 4 (A: 825 t; B: 825 t; C: 825 t; D: 825 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3 e I.1.A.4.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere effettuata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 23. 10 al 13. 11. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (8)**: 18. 9. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza, per la presentazione delle offerte: 25. 9. 1989, alle ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 28. 10 al 20. 11. 1989.
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU per tonnellata.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire  
à l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
200, rue de la Loi  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9)**: restituzione applicabile il 14. 7. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2110/89 della Commissione (GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 27).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Mme Henrich, Delegué Gibn Zanki street, Cairo Zamalek, Egypt. Tlx 94258 Europ un Cairo.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell' 1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) Il latte in polvere deve essere ottenuto con il sistema di fabbricazione « low-heat temperature, expressed whey protein nitrogen, maximum 6,0 mg/gm » e corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19). Tuttavia, per quanto concerne il « computo dei microorganismi » si può utilizzare la norma ADMI Standard Methods ED 1971, pagine 16-21, invece della norma internazionale FIL 49 : 1970.
- (<sup>7</sup>) Certificato di radioattività legalizzato da un'ambasciata o consolato dell'Egitto.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	825	Arab Republic of Egypt	382/89	Egypt	Action No 382/89 / Skimmed-milk powder — Low heat / Gift of the European Economic Community to Egypt
B	825	Arab Republic of Egypt	383/89	Egypt	Action No 383/89 / Skimmed-milk powder — Low heat / Gift of the European Economic Community to Egypt
C	825	Arab Republic of Egypt	384/89	Egypt	Action No 384/89 / Skimmed-milk powder — Low heat / Gift of the European Economic Community to Egypt
D	825	Arab Republic of Egypt	385/89	Egypt	Action No 385/89 / Skimmed-milk powder — Low heat / Gift of the European Economic Community to Egypt

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2500/89 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1989

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(9)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	16,54 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	24,90 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	16,54 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	24,90 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,1798
1701 99 10 100	17,98	
1701 99 10 910	27,10	
1701 99 10 950	25,60	
1701 99 90 100		0,1798

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2501/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 agosto 1989**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2466/89 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2342/89 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2490/89 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2342/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 3,44 ECU per 100 kg per la colza e il ravizzone, e di 11,55 ECU per 100 kg per il girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(10)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(11)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 17 agosto 1989, per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,125	22,203	21,864	22,289	22,567	22,486
<b>2. Aiuti finali</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R. f. di Germania (DM)	52,52	52,70	51,91	52,91	53,56	53,52
— Paesi Bassi (Fl)	58,36	58,57	57,67	58,80	59,53	59,46
— UEBL (FB/Flux)	1 068,35	1 072,11	1 055,74	1 076,27	1 089,69	1 085,78
— Francia (FF)	168,15	168,76	166,10	169,40	171,55	170,88
— Danimarca (Dkr)	197,58	198,27	195,25	199,04	201,52	200,80
— Irlanda (£ Irl)	18,715	18,783	18,487	18,854	19,093	19,018
— Regno Unito (£)	14,743	14,802	14,525	14,800	14,997	14,822
— Italia (Lit)	37 047	37 178	36 611	37 282	37 747	37 461
— Grecia (Dra)	3 666,79	3 665,50	3 569,36	3 612,01	3 662,86	3 546,12
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 463,92	3 475,28	3 417,13	3 471,90	3 514,19	3 476,55
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 881,56	4 896,69	4 820,67	4 832,82	4 878,83	4 802,30

(1) Fatte salve, le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	24,625	24,703	24,364	24,789	25,067	24,986
<b>2. Aiuti finali :</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R. f. di Germania (DM)	58,42	58,61	57,81	58,81	59,47	59,42
— Paesi Bassi (Fl)	64,96	65,16	64,27	65,39	66,12	66,05
— UEBL (FB/Flux)	1 189,06	1 192,83	1 176,46	1 196,98	1 210,41	1 206,50
— Francia (FF)	187,40	188,01	185,35	188,65	190,79	190,12
— Danimarca (Dkr)	219,90	220,60	217,57	221,37	223,85	223,13
— Irlanda (£ Irl)	20,857	20,925	20,629	20,996	21,235	21,160
— Regno Unito (£)	16,497	16,556	16,279	16,553	16,751	16,575
— Italia (Lit)	41 230	41 360	40 794	41 464	41 930	41 643
— Grecia (Dra)	4 115,25	4 113,97	4 017,82	4 060,47	4 111,33	3 994,59
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 846,16	3 857,52	3 799,37	3 854,14	3 896,43	3 858,79
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	5 361,56	5 376,69	5 300,67	5 312,82	5 358,84	5 282,30

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,692	20,823	21,647	21,640	21,632
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (2):</b>					
— R. f. di Germania (DM)	49,26	49,56	51,49	51,48	51,47
— Paesi Bassi (Fl)	54,58	54,93	57,10	57,08	57,06
— UEBL (FB/Flux)	999,15	1 005,48	1 045,27	1 044,93	1 044,54
— Francia (FF)	156,20	157,23	163,70	163,60	163,49
— Danimarca (Dkr)	184,78	185,95	193,31	193,25	193,18
— Irlanda (£ Irl)	17,385	17,500	18,220	18,209	18,197
— Regno Unito (£)	13,408	13,508	14,104	14,036	14,013
— Italia (Lit)	34 664	34 882	36 259	36 193	36 180
— Grecia (Dra)	3 281,24	3 283,42	3 413,13	3 352,38	3 342,85
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 489,81	3 508,90	3 617,41	3 606,05	3 606,58
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 314,26	6 340,34	6 491,01	6 401,41	6 389,36
— in un altro Stato membro (Esc)	6 153,80	6 179,21	6 326,05	6 238,73	6 226,99
<b>3. Aiuti compensativi</b>					
— in Spagna (Pta)	3 443,46	3 462,55	3 572,49	3 561,13	3 561,66
<b>4. Aiuti speciali:</b>					
— in Portogallo (Esc)	6 153,80	6 179,21	6 326,05	6 238,73	6 226,99

(1) Fatta salva, in caso di fissazione per la campagna 1989/1990, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
DM	2,075330	2,072010	2,068790	2,065500	2,065500	2,056520
Fl	2,339470	2,335940	2,332240	2,328890	2,328890	2,318820
FB/Flux	43,416400	43,399700	43,381200	43,363400	43,363400	43,301900
FF	7,013480	7,014210	7,014290	7,014290	7,014290	7,015280
Dkr	8,070500	8,072950	8,075030	8,077610	8,077610	8,088100
£Irl	0,776833	0,776624	0,777090	0,777385	0,777385	0,779944
£	0,675191	0,677473	0,679928	0,682240	0,682240	0,688897
Lit	1 491,78	1 495,22	1 498,48	1 501,76	1 501,76	1 511,07
Dra	178,84300	180,94700	182,87200	185,56100	185,56100	192,02000
Esc	173,46900	174,25200	175,00500	176,09000	176,09000	179,45600
Pta	129,91600	130,53300	131,08500	131,62600	131,62600	133,22600

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2502/89 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2213/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2408/89 <sup>(4)</sup>; ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 4,49 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/89 è sostituito dall'importo di 2,28 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 52.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2503/89 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2492/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 38.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,73 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	27,73 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	27,73 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	27,73 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	24,59
1701 99 10	24,59
1701 99 90	24,59 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/89 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 1989****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2452/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,08 ECÙ/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2505/89 DELLA COMMISSIONE**

del 16 agosto 1989

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2250/89 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2491/89 <sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio <sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio <sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 <sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2250/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L-281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 35.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU, n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 16 agosto 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso,**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 (1)	36,42	103,40	108,23
0714 10 91	33,40	103,40	105,21
0714 10 99	36,42	103,40	108,23
0714 90 11	33,40	103,40 (2)	105,21
0714 90 19	36,42	103,40 (2)	108,23
1102 90 10	66,16	189,38	195,42
1102 90 90	56,42	143,14	146,16
1103 19 30	66,16	189,38	195,42
1103 19 90	56,42	143,14	146,16
1103 29 20	66,16	189,38	195,42
1103 29 90	56,42	143,14	146,16
1104 11 10	37,09	107,31	110,33
1104 11 90	72,84	210,42	216,46
1104 19 99	100,27	252,59	258,63
1104 21 10	56,46	168,34	171,36
1104 21 30	56,46	168,34	171,36
1104 21 50	89,54	263,03	269,07
1104 21 90	37,09	107,31	110,33
1104 29 10*30 (3)	86,78	224,53	227,55
1104 29 10*40 (7)	86,78	224,53	227,55
1104 29 10*90 (8)	86,78	224,53	227,55
1104 29 30*30 (9)	86,78	224,53	227,55
1104 29 30*40 (7)	86,78	224,53	227,55
1104 29 30*90 (8)	86,78	224,53	227,55
1104 29 99	56,42	143,14	146,16
1106 20 10	36,42	101,58 (2)	108,23
1107 10 91	70,33	187,27	198,15 (2)

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1107 10 99	55,30	139,93	150,81
1107 20 00	62,65	163,08	173,96 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(3)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

<sup>(4)</sup> Codice Taric: miglio.

<sup>(7)</sup> Codice Taric: sorgo.

<sup>(8)</sup> Codice Taric: altri cereali.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2506/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1989

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sedicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 29,865 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1656/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numeri di prodotti industriali (microelettronica e settori affini)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 167 del 16 giugno 1989)*

Pagina 2, secondo prodotto :

*anziché* : « ex 8471 99 90 »,

*leggi* : « ex 8471 93 60 ».

Pagina 2, dal quinto all'ottavo prodotto :

*anziché* : « ex 8473 10 00

ex 8473 30 00 »,

*leggi* : « 8531 20 90 ».

Pagina 3, ottavo prodotto :

Il prodotto è soppresso.

Pagina 13, secondo prodotto, terza colonna :

*anziché* : « 0 »,

*leggi* : « 8 ».

Pagina 35, quinto prodotto :

*anziché* : « 63 × 35 mm »,

*leggi* : « 63 × 38 mm ».

Pagina 54, secondo prodotto :

*leggi* : « Unità per la ricezione e l'amplificazione dei segnali FM, realizzata in tecnologia bipolare sotto forma di circuito integrato monolitico analogico presentata sotto forma di microplacchette di dimensioni non superiori a 4 × 6 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti della posizione tariffaria 9021 40 00 (a) ».

Pagina 59, terzo prodotto :

*anziché* : « Amplificatore per una gamma di segnali »,

*leggi* : « Amplificatore per una gamma nominale di segnali ».

Pagina 60, settimo prodotto :

*anziché* : « ex 9001 90 90 »,

*leggi* : « ex 9002 90 91 »;

*anziché* : « Specchio ottico »,

*leggi* : « Elemento ottico ».